

Norme & Tributi

Fisco

nuovi investimenti anche iniziative estere

Imprese

Bozza di circolare Entrate in consultazione fino al 15 settembre

Incremento occupazionale mantenendo i livelli attuali nelle situazioni di crisi

Alessandro Germani

L'interpello sui nuovi investimenti ha il pregevole scopo di attrarre sia quelli nazionali che esteri, assicurando la certezza preventiva. Introdotto dal Dlgs 147/15 e poi completato dal Dm 29 aprile 2016 e dalla circolare 25/E del 1° giugno 2016, le Entrate hanno ora messo in consultazione fino al 15 settembre alcuni quesiti finalizzati a pervenire ad una circolare aggiornata.

Rispetto allo schema attuale per cui l'investimento deve essere rilevante nel territorio nazionale (paragrafo 2.1 circolare 25/E/16), il primo quesito apre alla possibilità di investimenti di entità economiche non localizzate in Italia. In tal caso, va capito come possa garantirsi il vincolo col territorio italiano e quali possano essere le tipologie di investimenti, oltre a quelle del paragrafo 2.2 della circolare. Corollario di ciò sarebbe la previsione di investimenti effettuati all'estero e in Italia, per cui andrebbe capito se i quesiti possano riguardare anche questioni fiscali estere.

Altro tema trattato dai quesiti è quello delle ricadute occupazionali, che costituiscono uno dei presupposti d'accesso. Ci si domanda se possano essere considerate anche le ricadute su soggetti terzi e se questi debbano conferire mandato all'istante, anche se non sono interessati alle ricadute fiscali.

Ragionando a contrariis, potrebbero tutelarsi anche le situazioni di «non decremento», intese come soluzioni a crisi d'impresa che scongiurino licenziamenti o ricorso alla cassa integrazione. Andrebbe compreso come inquadrare appunto il «non decremento».

Il quesito 5 è relativo ai soggetti

LE SOLUZIONI

Gli interpellati

La bozza di circolare delle Entrate sui nuovi investimenti è in consultazione fino al 15 settembre. Lo strumento dell'interpello ha lo scopo di assicurare certezza agli operatori. La bozza di circolare è costituita da alcune risposte a situazioni concrete. Nella bozza di circolare, tra l'altro, si apre alla possibilità di considerare anche investimenti esteri. Andrà compreso come si garantisca il vincolo con il territorio italiano e quali investimenti possono essere agevolati

che in base al Dm attuativo sono legittimati a presentare l'istanza, richiedendo se ve ne siano altri.

In ipotesi di una stabile organizzazione in Italia è fondamentale comprendere quando l'istanza possa considerarsi preventiva, ad esempio nel particolare caso in cui il soggetto non residente operi già in Italia.

Viene altresì richiesto in base a quali situazioni un'istanza avente ad oggetto l'esistenza di una stabile organizzazione non debba ritenersi preventiva e, pertanto, inammissibile. Ci si domanda poi in base a quali strumenti è possibile pervenire a un miglior coordinamento fra la procedura degli interpellati sui nuovi investimenti da un lato, con quella degli accordi preventivi e dell'adempimento collaborativo dall'altro, nonché quali benefici aggiuntivi, oltre all'ingresso nella procedura dell'adempimento collaborativo e alla particolare efficacia della risposta ad interpello potrebbero essere appetibili per gli investitori.

In presenza di un'unica istanza contenente più quesiti, ci si domanda se possa essere utile prevedere delle risposte disgiunte, anche ad esempio in presenza di richiesta di documentazione integrativa, in modo tale da accorciare l'iter su alcune questioni. L'ultimo quesito pone l'accento su quali siano le principali criticità che impediscono la presentazione di un interpello nuovi investimenti, i punti di forza dello strumento e gli eventuali miglioramenti proposti per una più efficiente trattazione delle istanze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
SPECIALI/ Forfettari tra delega e obbligo di fattura elettronica
Regime dei forfettari tra il debutto dell'obbligo di fattura elettronica

novità nella delega fiscale. La raccolta degli articoli su NT+ Fisco. Lo speciale sui forfettari su: ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali

Il mandatario ritrasferisce con imposta di donazione

Cessioni di beni

Per gli immobili dovute anche le imposte ipotecarie e catastali

Angelo Busani

Al trasferimento di bene immobile dal mandatario al mandante, acquistato dal mandatario in esecuzione di un mandato senza rappresentanza, si applicano l'imposta di donazione nonché le imposte ipotecaria catastale (rispettivamente con aliquota 2 e 1%). E quanto le Entrate argomentano nella risposta a interpello 347 del 27 giugno 2022.

L'imposta di donazione si rende applicabile (a seconda dell'esistenza, o meno, di un rapporto di coniugio, parentela o affinità tra mandante e mandatario) con le aliquote del 4, 6 o 8% e con le conseguenti franchigie di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro.

Secondo l'Agenzia, la questione trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2, comma 47, dl 262/2006, il quale sancisce appunto l'applicazione dell'imposta di donazione ai «trasferimenti di beni e diritti... a titolo gratuito».

Questa conclusione suscita qualche dubbio. L'epopea della tassazione dell'atto di apporto al trust ha dimostrato infatti che la norma appena richiamata si deve applicare non in ogni

Per la risposta a interpello 347 si applica il prelievo dei trasferimenti a titolo gratuito

caso di trasferimento a titolo gratuito, ma solo nel caso in cui si verifichi un incremento della sfera giuridica del beneficiario del negozio a titolo gratuito (si pensi, appunto, al trustee che, al momento di cessazione del trust, trasferisca il patrimonio del trust in capo ai beneficiari del trust stesso).

Ora, quando il mandatario senza rappresentanza effettua il ritrasferimento al mandante del bene acquistato dal mandatario stesso per conto del mandante, il mandatario tiene un comportamento che non appare espressivo di capacità contributiva da parte del mandante, poiché il mandante già ha espresso tale capacità mediante l'attività del mandatario. In altri termini, se si tassasse il ritrasferimento dal mandatario al mandante (che è un atto meramente esecutivo del mandato, in adempimento di un obbligo del mandatario), si avrebbe una sorta di duplicazione della tassazione che è stata applicata all'attività svolta dal mandatario su incarico del mandante.

Pare insomma esservi capienza per un ragionamento in termini di neutralità dell'atto di trasferimento dal mandatario al mandante, per la stessa ragione che induce a ritenere non applicabile l'imposizione proporzionale all'atto con il quale, viceversa, il mandante trasferisce al mandatario un dato bene affinché il mandatario sia in grado di eseguire un mandato ad alienare senza rappresentanza. In quest'ultimo caso, infatti, appare abbastanza consistente (Ct Toscana, 177/2011 e 1105/2020; Cassazione 11401/2019 e 11402/2019) l'idea che a tale trasferimento sia applicabile la tassazione in misura fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

L'interposizione

L'interposizione nel sistema tributario è regolata dal comma 3 dell'articolo 37 del Dpr 600/1973, secondo cui «in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è

l'effettivo possessore per interposta persona»

Il parere

Il successivo comma 4 prevede che «il contribuente può comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto», ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente».

Società interposta con tax credit estero ma delimitato

Redditi oltreconfine

Fuori dal regime le imposte pagate da un ente Uk su redditi italiani

Mauro Cassoni
Paolo Scarioni

Con la risposta a interpello 282/2022, l'agenzia delle Entrate affronta il caso di un cittadino inglese (l'istante) divenuto fiscalmente residente in Italia a partire dal 2020, che detiene il 100% di una società del Regno Unito ivi residente ai fini fiscali. La società UK (la società), nella quale la madre dell'istante riveste la carica di amministratore, è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine dell'istante (sportivo professionista), nonché di altri beni rappresentati da una partecipazione in una società inglese e da crediti per finanziamenti concessi alla predetta partecipata e ad altri soggetti collegati.

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere se la società sia da considerare interposta ai fini fiscali e se, in tal caso, egli possa usufruire del *foreign tax credit* per l'imposta sul reddito pagata dalla società nel Regno Unito.

L'agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che in base al comma 3 dell'articolo 37 del Dpr 600/1973, «in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato (...) che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona», osserva che dalle informazioni desumibili dall'istante in quanto è da quest'ultimo partecipata e gestita anche da un soggetto appartenente alla sua sfera familiare», oltre al fatto che i rapporti creditoriali da essa vantati «risultano sospesi (anche in relazione ai pagamenti dei relativi interessi)». Ne consegue che la società deve considerarsi un soggetto interposto rispetto all'istante, cosicché tutti i proventi da essa incassati, e in particolar modo i compensi percepiti per l'attività di sfruttamento dei diritti d'immagine, debbono concorrere alla formazione del reddito complessivo del socio residente in Italia (ossia, dell'interponente).

Dato che i redditi in parola sono assoggettati a tassazione anche in UK, in capo alla società, l'Amministrazione finanziaria concede al contribuente, essendo quest'ultimo tassato in base alla disciplina dell'interposizione, di avvalersi del *foreign tax credit* di cui all'articolo 165 del Tuir, precisando tuttavia che tale concessione potrà riguardare le imposte assolte nel Regno Unito «esclusivamente con riferimento ai redditi di fonte UK e non anche per even-

tuali redditi di fonte italiana». Pertanto – conclude l'Agenzia – i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'immagine strettamente connessi alle prestazioni sportive rese in Italia dall'istante, qualificandosi come redditi di fonte italiana anche in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione Italia-Regno Unito, non potranno beneficiare del credito per imposte estere.

La limitazione «territoriale» affermata dall'Agenzia, che esclude il riconoscimento del *foreign tax credit* per le imposte pagate dalla società in relazione ai redditi di fonte italiana, appare condivisibile, sebbene non permetta di evitare la doppia imposizione sul reddito prodotto in Italia. Infatti, volendo fare un esempio, supponiamo che: 1) i compensi per lo sfruttamento economico del diritto d'immagine dello sportivo conseguiti in Italia dalla società siano pari a 100;

2) la ritenuta applicata dal sostituto italiano all'atto della corresponsione dei compensi alla società sia pari a 30 (ex articolo 25 del Dpr 600/1973); 3) la corporate tax UK sui compensi in questione sia pari a 19 (in pratica, si ipotizza che sul reddito di fonte italiana la società non versi imposte nel Regno Unito).

In questo caso, il carico fiscale scontato dal reddito di fonte italiana potrebbe arrivare al 73%, determinato sommando l'Irpef del contribuente (con aliquota marginale del 43%) e la ritenuta applicata nei confronti della società.

In tale situazione, ci si chiede se la società, in quanto soggetto fiscalmente interposto, possa chiedere a rimborso la ritenuta subita, come del resto avrebbe potuto fare in base all'articolo 37, comma 5, del Dpr 600/1973, in caso di accertamento emesso nei confronti dell'interponente e divenuto definitivo. La risposta dovrebbe essere affermativa, sebbene l'Amministrazione finanziaria potrà procedere al rimborso solo dopo che la dichiarazione dei redditi dell'istante sia divenuta immodificabile (in pratica, decorsi i cinque anni successivi a quello della presentazione). È verosimile, in questo caso, che la società sarà tenuta a pagare 19 di corporate tax in UK.

Ci si chiede, altresì, se, in alternativa, l'istante possa chiedere al sostituto di applicare la ritenuta a suo nome, esibendo la risposta all'interpello qui commentata, che attesta che la società è fiscalmente interposta; in passato, l'Agenzia si è espressa in modo favorevole (risposta 111/2020), affermando che il sostituto d'imposta, informato dell'inesistenza del trust, deve applicare il regime di imposizione sostitutiva avendo riguardo all'interponente. Così facendo, la doppia imposizione sul reddito di fonte italiana sarebbe la stessa del caso precedente, visto che la società pagherà 19 di corporate tax in UK, ma almeno il contribuente italiano non dovrà «finanziare» l'importo della ritenuta alla fonte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INVITO AD OFFRIRE



Indirizzo: URGANO (BG), Via Leon Battista Alberti

Proprietà: Aquileia Capital Services S.r.l.

Descrizione: Complesso commerciale cielo terra di mq 3.800 commerciali che si sviluppa su due piani fuori terra ed un seminterrato, suddiviso in più unità adibite a negozi e magazzini. Internamente la distribuzione è scandita da due vani scala-ascensori che danno accesso alle unità commerciali del P1 e ad alcuni magazzini seminterrati. I negozi del PT e quelli del seminterrato hanno accessi indipendenti direttamente dall'area esterna che circonda l'immobile. Ampia area esterna per i parcheggi della clientela. Posizionato in Comune di Urgnano al confine con Cologno al Serio a soli 13 km dal casello autostradale della A4 di Brembate ed a 15 km dalla città di Bergamo.

Si erge sulla Provinciale Francasca, zona caratterizzata da attività commerciali e ricettive nonché presenza di capannoni industriali-artigianali.

La zona è costituita da agile viabilità quadrangolare con due punti di innesto sulla viabilità principale. Attualmente l'immobile è parzialmente locato a diversi locatari con rendita annuale di € 230.000,00, mentre la rendita potenziale dell'intero complesso si attesta a circa € 320.000,00.

Vantaggi: la Proprietà è disponibile a farsi carico degli oneri notarili della vendita. Attestazioni energetiche: disponibili

Eventuali richieste di sopralluoghi e di documentazione relativa all'immobile dovranno essere formulate entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'invito ad offrire, tramite e-mail all'indirizzo: ream@pec.aquileiacapital.com (referente pratica Castelletti Silvia). Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste anche al numero 0432 1923306.

L'offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla proprietà da richiedersi al referente della pratica e dovrà pervenire inderogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente invito ad offrire tramite all'indirizzo: ream@pec.aquileiacapital.com. In caso pervenissero più offerte potrà essere disposta una gara tra gli stessi offerenti.

Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 C.C. né costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 C.C. né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e/o consulenze pertanto non comporta obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.

AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L.

Sede Legale e Operativa
Via Alpe Adria 6
33010 Tavagnacco (UD) • Italia

Società a responsabilità limitata a socio unico
Capitale Sociale Euro 30.408.907,00 i.v.
Cod. Fisc. - P. Iva - Reg. Impr. (PN-UD) - IT02338310309
Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari
ex art. 106 del T.U.B.
cod. intermediario: A4707H7